



# *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, di seguito anche “Codice della Strada”, che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il decreto dirigenziale del 28 luglio 2016, n. 4671, con il quale la società EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15-Viterbo, ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea e media denominato “CELERITAS EVO 1506”;

VISTO il decreto dirigenziale del 21 giugno 2017, n. 4018, con il quale la società EngiNe S.r.l. ha ottenuto l'estensione dell'approvazione del sistema “CELERITAS EVO 1506” alla versione con la nuova telecamera denominata mod. AXIS P1365MKII in sostituzione della precedente AXIS P1365 uscita di produzione;

VISTO il decreto dirigenziale del 23 dicembre 2021, n. 552, con il quale la società EngiNe S.r.l. ha ottenuto l'estensione dell'approvazione del sistema “CELERITAS EVO 1506” ad una versione con un nuovo sistema di ripresa denominato “Vista EnVES06plus” equipaggiato con il nuovo



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

illuminatore IR denominato “EnHPIRLS-8234” in luogo del precedente denominato “EnHPIRLS-8233”, e con l’aggiornamento del “Manuale di installazione apparati CELERITAS EVO 1506”, versione 1.2.0 luglio 2021;

VISTO il decreto dirigenziale del 21 giugno 2024, n. 309, con il quale è stato concesso alla società EngiNe S.p.a., con sede legale in Loc. Sentino Ficaiole snc - Rapolano Terme (SI), il subentro delle approvazioni, omologazioni ed estensioni già concesse alla società EngiNe S.r.l.;

VISTO il D.M. n. 282, in data 13 giugno 2017, recante “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023 n. 186, che regola l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il D.M. n. 105, in data 11 aprile 2024, che disciplina le modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTA la nota del 16 gennaio 2026 della società EngiNe S.p.a., con sede in Rapolano Terme in loc Sentino Ficaiole snc, acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 1189 in pari data, e successivamente ripresentata con note del 20 marzo e dell’8 aprile 2026, quest’ultima acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 8838 in pari data, con la quale si chiede conferma di approvazione del sistema di rilevamento della velocità istantanea e media denominato “CELERITAS EVO 1506”, nella configurazione di cui al decreto dirigenziale del 23 dicembre 2021, n. 552, ai sensi del D. M. del 13 giugno 2017, n. 282;

VISTA la nota del 20 marzo 2026 acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 7397 in pari data, con la quale è stato depositato il “Manuale di installazione apparati CELERITAS EVO 1506” (versione 1.2.1 di novembre 2025), e l’ulteriore documentazione tecnica trasmessa, da ultimo con nota del 25 marzo 2026 della società EngiNe S.p.a., acquisita agli atti da questo Ufficio con protocollo n. 8006 del 27 marzo 2026, integrata con il deposito del prototipo in data 21 gennaio 2026;

CONSIDERATO che la società proponente ha documentato che il dispositivo “CELERITAS EVO 1506” ha fornito indicazioni conformi a quanto prescritto dal D.M. del 13 giugno 2017, n. 282;



# *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

## **DECRETA**

### *Articolo 1*

*(Conferma di approvazione)*

1. Il sistema di rilevamento della velocità istantanea e media denominato “CELERITAS EVO 1506”, nella configurazione di cui al decreto dirigenziale del 23 dicembre 2021, n. 552, è confermato con riferimento al rispetto delle disposizioni previste dal D.M. del 13 giugno 2017, n. 282.

### *Articolo 2*

*(Produzione e commercializzazione)*

1. I sistemi “CELERITAS EVO 1506”, che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente conferma di approvazione, dovranno essere conformi al prototipo depositato presso questo Ministero in data 21 gennaio 2026 e alla documentazione tecnica depositata.
2. I sistemi “CELERITAS EVO 1506” dovranno essere commercializzati unitamente al “Manuale di installazione apparati CELERITAS EVO 1506” (versione 1.2.1 di novembre 2025), che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.
3. I sistemi “CELERITAS EVO 1506”, che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente conferma di approvazione, dovranno riportare indelebilmente su ogni esemplare gli estremi del decreto dirigenziale del 28 luglio 2016, n. 4671, del decreto dirigenziale del 21 giugno 2017, n. 4018, del decreto dirigenziale del 23 dicembre 2021, n. 552, del decreto dirigenziale del 21 giugno 2024, n. 309, e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
4. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo “CELERITAS EVO 1506” in qualsiasi suo componente oggetto della presente conferma di approvazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Fausto Fedele

Il Direttore della Divisione 2  
(Dott. Ing. Valentino Iurato)